

TUTTO SU
ECOBONUSTUTTO SU
SISMABONUSBONUS
FACCIATENUOVO TESTO UNICO
COSTRUZIONILEGISLAZIONE URBANISTICA ED
EDILIZIATUTTI GLI
SPECIALI

ingenio
Informazione
tecnica e progettuale



SISTEMI ANTISISMICI E RINFORZI STRUTTURALI IN FRP

ISSN 2307-8928

[home](#) / [areetematiche](#) / [normativa](#) / [normativa fiscale](#)

Una sentenza che può dare la svolta per rendere totalmente deducibili le spese dei professionisti

↳ Bertoni Luca - Ingegnere - Esperto in Gestione dell'Energia certificato SECEM ⌚ 08/12/2020 👁 237

L'IMU è deducibile per le imprese

Il Sole 24 ore dello scorso 8 dicembre riportava un bell'articolo del Prof. Enrico De Mita, a commento della sentenza 262 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata **l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1 del Dlgs 23/11 nel testo pro tempore vigente** (per il 2012), nella parte in cui dispone **che anche per gli immobili strumentali l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi d'impresa**, per contrasto con gli articoli 3 e 53 Costituzione, sotto il profilo della coerenza e quindi della ragionevolezza.

Commenta il Prof. De Mita: *"Il legislatore, infatti, una volta individuato, nella sua discrezionalità il presupposto dell'IRES nel "reddito complessivo netto" (articolo 75. comma 1, Tuir), non può rendere indeducibile, un tributo come l'Imu sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Il presupposto d'imposta, ossia il reddito complessivo netto, nei caso di specie, impone quale limite e misura delle scelte del legislatore, l'illegittimità costituzionale della indeducibilità di un costo fiscale chiaramente e interamente inerente".*

La Sentenza si riferisce all'anno di imposta 2012; da allora la normativa si è evoluta e la piena deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali (ad esempio l'immobile destinato a studio professionale) è prevista a partire dal 2022.



Soluzioni Antisismiche Edilmatic per la prefabbricazione

Connessione Tegolo-Trave EDIL T.T.

EDILMATIC

Il Magazine

ingenio #88

Sfoggia la rivista online

COLABETON

La sentenza, però, ci riporta con la mente a tutti quei **"costi fiscali inerenti la produzione del reddito, chiaramente ed interamente inerenti"**, che risultano a tutt'oggi parzialmente indeducibili per i professionisti:

- spese vitto e alloggio deducibili al 75%, con un tetto massimo nel 2% del fatturato;
- indeducibilità dell'IVA sulle spese di viaggio con mezzi pubblici;
- spese di viaggio con propria autovettura deducibili al 20%;
- spese di telefonia deducibili all'80%;
- spese di rappresentanza entro il limite dell'1% del fatturato.

Il CNI ha dato vita, negli ultimi mesi del 2019, ad un Gruppo di Lavoro sui temi della fiscalità dei professionisti, il cui obiettivo principale è la stesura di una **proposta di riforma fiscale delle professioni**: la totale tracciabilità dei flussi finanziari (rafforzata dall'introduzione della fattura elettronica, che, ricordiamo, ha prodotto un extra gettito di oltre 4 miliardi di Euro!) richiede la totale detraibilità dei costi inerenti la produzione del reddito.

La Sentenza 262 della Corte Costituzionale rafforza la missione del Gruppo di Lavoro Nazionale del CNI nel portare avanti la richiesta di eliminare le parziali detrazioni alle spese professionali.

E' palese che una parziale detrazione genera una maggiore tassazione a carico dei professionisti: tale modalità oggi viene riconosciuta incostituzionale.

■ Leggi anche

- » Energy manager: compiti e requisiti
- » Energy management: nuove norme su competenze dell'auditor energetico e requisiti delle ESCO
- » Incentivi e Agevolazioni: quando lo STATO ha (forse) il NEMICO in CASA
- » EcoBonus, Cessione del Credito: Misure straordinarie per un tempo straordinario
- » Professionisti: necessario aumentare le soglie di detrazione delle spese



■ News

[Vedi tutte](#)

Una sentenza che può dare la svolta per rendere totalmente deducibili le spese dei professionisti

Decoro architettonico e canne fumarie: le modifiche non possono ledere l'armonia delle linee progettuali

Superbonus 110%, altro giro altre FAQ: ok anche con Ecobonus precedente e per lavori di bonifica amianto

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: gli emendamenti presentati in Parlamento per potenziarlo

APE e requisiti minimi di prestazione energetica edifici: in Emilia-Romagna si cambia! Le novità

Le differenze tra Sismabonus e Super Sismabonus: dai beneficiari alla classificazione sismica

Prospettiva Riuso: i vincitori del contest fotografico organizzato dagli Architetti di Rimini

Distanze tra costruzioni: ecco quando sono inderogabili. La sopraelevazione irregolare si demolisce sempre

Attestati di prestazione energetica (APE): il nuovo portale ENEA per la raccolta

[Mi piace](#)
[Con](#)
[Tweet](#)

Commenti: 0
 Ordina per [Meno recenti](#)

Aggiungi un commento...

[Plug-in Commenti di Facebook](#)